**Obbligo di informativa derivante dalla Legge 4 agosto 2017 n.124, articolo 1, commi 125-129**

L’art. 1 comma 125 della legge n.124 del 4 agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), modificato dall’art. 35 del Decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, configura una serie di obblighi di pubblicità a carico di soggetti (tra cui anche le Associazioni) che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni o con altri soggetti pubblici. La disposizione prevede che tali soggetti pubblichino, nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere», superiori a 10.000 euro. La pubblicità deve essere assicurata, con riferimento agli importi percepiti in ciascun anno, entro il 30 giugno dell’anno successivo.

**Contributi percepiti nell’anno 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Ente erogatore** | **Importo** | **Causale** |
|  |  |  |  |

**Nessun contributo percepito.**